



artigraficheBocciaspa
PRINTING EUROPE

Estratto della Procedura PRS 12.1, Politica e Piano per il recupero dei minori eventualmente trovati in condizioni di lavoro

Lavoro Minorile (estratto della procedura PRS 12.1)

L'Azienda si astiene dal ricorrere all'utilizzo del lavoro minorile, così come previsto da separata "Politica e Piano per il recupero di bambini eventualmente trovati in condizioni di lavoro".

La DG stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica al personale ed alle altre parti interessate le politiche volte al recupero dei bambini per i quali dovesse risultare in essere un'attività lavorativa che rientra nella definizione di lavoro minorile. A tali bambini va fornito un adeguato sostegno al fine della effettiva presenza scolastica fino all'età prevista dalle leggi locali ed internazionali.

L'Azienda, inoltre, stabilisce, mantiene attive a comunica a tutto il personale ed alle parti interessate, le politiche e le procedure per la promozione dell'educazione dei bambini rientranti nelle raccomandazione ILO 146.

Viene garantito ed assicurato dall'Azienda che:

- nessun bambino o giovane lavoratore è impegnato in attività lavorativa durante le ore di scuola;
- le ore di trasporto, quelle dedicate alla scuola ed al lavoro non eccedono le 10 ore complessive al giorno;
- nessun bambino o giovane lavoratore viene esposto a situazioni pericolose o nocive per la salute, sia all'interno che all'esterno dei luoghi di lavoro.

Politica (ai sensi dei requisiti 1.2 - 1.3 della SA8000)

Arti Grafiche Boccia nello svolgimento della propria attività d'impresa e nella fabbricazione dei propri prodotti non ha mai utilizzato e non intende utilizzare, né dare sostegno all'utilizzo di bambini e/o giovani lavoratori secondo le definizioni ILO.

Tuttavia, ove mai nell'ambito degli sviluppi - anche internazionali - della propria attività, quali potrebbero essere ad esempio:

- aperture unità produttive in aree a rischio;
- fusioni;
- partecipazioni e/o partnership di rilievo in/con altre società;

Se l'Azienda si dovesse trovare in situazioni in cui vengano utilizzati bambini e/o giovani lavoratori per lo svolgimento di attività produttive, Arti Grafiche Boccia si impegna ad adottare un piano di recupero, finalizzato al sostegno dello studio, nonché della corretta formazione del minore.

Piano di azione (ai sensi dei requisiti 1.2 - 1.3- 1.4 della SA8000)

L'Azienda nell'attuazione del piano di recupero del minore provvederà:

- In via preliminare ad un'analisi del **contesto ambientale** in cui si sviluppa l'attività lavorativa del minore, all'analisi del **contesto sociale** in cui il minore vive e soprattutto all'analisi del **contesto economico** in cui si sviluppa l'attività lavorativa del minore.

- Dopo questa prima fase preliminare si procederà ad un'attenta valutazione della situazione personale del minore, nonché della **situazione familiare** dello stesso.

In tale fase preliminare l'Azienda comunque si accerta di non esporre bambini e giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

Dunque l'Azienda, nel caso si trovi di fronte a situazioni di lavoro minorile, attuerà azioni di rimedio volte alla corretta istruzione e formazione del minore, senza tralasciare un qualche intervento sulla situazione socio-economica sottostante.

- Sarà cura di Arti Grafiche Boccia attribuire ai genitori del minore una **“borsa di studi”** fino all'età prevista dalla definizione di bambino, che, subordinata alla frequenza del minore di programmi scolastici, ha lo scopo di sostituire almeno parzialmente il salario perso dal bambino e/o dal giovane lavoratore a causa del licenziamento.

- A fronte di casi particolari, Arti Grafiche Boccia si impegna ad **assumere** al posto del minore licenziato un familiare diretto, in modo da consentire comunque il sostentamento della famiglia.

Tuttavia, nel periodo transitorio che precede la cessazione del rapporto di lavoro del minore, Arti Grafiche Boccia si impegna a che:

- a) i bambini compresi fra i 12 e i 15 anni (se la legislazione nazionale permette loro di svolgere un lavoro leggero, sulla base della Raccomandazione ILO 146) e i giovani lavoratori (es. con più di 15 anni, ma che non hanno ancora completato la scuola dell'obbligo), non siano utilizzati durante l'orario scolastico o nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8);
- b) in caso di lavoro leggero, questo non superi le 2 ore la giorno durante i giorni di scuola e/o giorni festivi ed il totale delle ore di lavoro e scuola non superi le 7 ore giornaliere.

In ogni caso, gli eventuali lavoratori minori, con la necessaria cessazione del rapporto di lavoro, non verranno abbandonati, ma seguiti dall'Azienda sino al raggiungimento della maggiore età.

Salerno li, 11 dicembre 2006

La Direzione